

Registro Generale n. 23/2026

pubblicata il 09/02/2026

Reg. del Settore n. 5/2026



# CITTÀ DI COSENZA

## ORDINANZA SINDACALE

---

**OGGETTO:** ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI, PRIVATI E PARIFICATI: NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO RICADENTI NELLE ZONE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO ABATEMARCO NEI GIORNI 10 E 11 FEBBRAIO 2026.

### IL SINDACO

VISTO il comunicato prot. 60 del 06/02/2026 della Soc. Sorical S.p.A. di interruzione della fornitura idrica per manutenzioni programmate e straordinarie sulla condotta adduttrice – acquedotto Abatemarco nella giornata del **10 febbraio 2026**;

ATTESO che, per come evidenziato nella nota suddetta, l'erogazione della fornitura idrica verrà sospesa a decorrere dalle ore 8:00 del giorno 10 febbraio 2026 sino a notte inoltrata;

CONSIDERATO che, al fine di consentire il riempimento dei serbatoi comunali ed in attesa del ripristino della regolare distribuzione idrica, risulta opportuno provvedere **SOLO** alla chiusura delle scuole interessate dall'interruzione idrica;

RAVVISATO che **non risultano interessate** dalla sospensione idrica le zone seguenti:

- Centro storico;
- Serra Soprana;
- Colle Triglio - Gergeri;
- Borgo Partenope;
- Sant'Ippolito;
- Donnici;

RAVVISATA l'opportunità e la necessità, per motivi di igiene pubblica e per le ragioni appena rappresentate, di emettere Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, tesa a sospendere - per fronteggiare eventuali situazioni di insalubrità - nelle giornate di **martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026**, tutte le attività – didattiche e non, nelle scuole di ogni ordine e grado servite dall'acquedotto Abatemarco, con esclusione di quelle non interessate dalla sospensione idrica;

VISTO il T.U. degli Enti locali del 18 agosto 2000, n 267, nel testo vigente, con riferimento all'art. 50, comma 5;

## ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che i giorni **martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026**:

- 1) siano chiusi tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, privati e parificati della Città di Cosenza: nidi, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, ricadenti nelle zone servite dall'acquedotto Abatemarco, **con esclusione** di quelli insistenti nelle seguenti zone:
  - Centro storico;
  - Serra Soprana;
  - Colle Triglio - Gergeri;
  - Borgo Partenope;
  - Sant'Ippolito;
  - Donnici.
- 2) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento nonché la trasmissione a tutte le Istituzioni scolastiche e agli altri Enti interessati.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ricorso dinanzi al Tar della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica.

Cosenza, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_  
Alessandro Sangregorio

Il Dirigente di Settore

\_\_\_\_\_  
f.to Lorella Pezzi

IL SINDACO

\_\_\_\_\_  
f.to Francesco Alessandro Caruso